SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICER - DPO) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 (GDPR) E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CUI S00225430164202200012 - CIG _____

TRA

Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Bergamo-Lecco-Sondrio (ALER), con sede legale in Bergamo, Via Mazzini n. 32/a, codice fiscale 00225430164, qui rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Diomira Caterina Ida Cretti (Committente)

E

……., con sede in ……. (……) via/piazza ……., ….. – P.IVA ……., ivi rappresentata da sig./sig.ra ……., codice fiscale ……., nato/a a ……. (….) il ../../…., residente in …… (….) via/piazza ……., …., in qualità di legale rappresentante / Amministratore Unico di …….. (Appaltatore)

PREMESSO CHE

- con Determinazione del Direttore Generale n. ____ del _____, ALER Bergamo Lecco Sondrio ha avviato la procedura di selezione, a mezzo di avviso pubblico pubblicato in data _____ sul sito istituzionale di ALER e sulla piattaforma telematica Sintel (procedura individuata con ID _____), di n. 1 esperto per il conferimento di "incarico professionale di responsabile della protezione dei dati personali (data protection officer - dpo) presso aler ai sensi dell'art. 37 del regolamento ue 2016/679 (gdpr) e la formazione in materia di protezione e trattamento dei dati personali ai dipendenti e ai dirigenti di aler";
- a seguito dell'esperimento del suddetto procedimento di selezione l'operatore economico _____ è risultato idoneo ad assumere il presente incarico;

- con Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____ sono stati validati i lavori della Commissione ed è stato determinato l'affidamento dell'incarico all'operatore economico _____ quale esperto per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'avviso di selezione, previa conferma a mezzo della piattaforma telematica Sintel (procedura individuata con ID _____);

- in data _____ l'operatore economico _____ confermava, a mezzo della piattaforma telematica Sintel, accettazione dell'incarico.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione di lavoro autonomo di natura professionale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità previste nell'Avviso di selezione.

La collaborazione viene espletata personalmente dall'operatore economico, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione ed in via non esclusiva attraverso la sottoscrizione del presente contratto.

L'appaltatore garantisce che la prestazione professionale oggetto dell'incarico verrà svolta dal professionista aggiudicatario, così come indicato in procedura, in possesso dei requisiti di ammissione e dichiara la disponibilità per la collaborazione di altro professionista con pari competenza in caso di assenza temporanea dell'aggiudicatario, che sia reperibile con le modalità indicate dall'Avviso per l'incaricato. A tal fine indica quale sostituto il/la dott./ssa _____.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'incarico riguarda lo svolgimento dell'attività del Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) di questa Azienda ai sensi dell'art. 37 del Regolamento europeo n. 679/2016 e comprende lo svolgimento di tutte le attività previste dal Regolamento europeo 679/2016, e in particolare i compiti stabiliti dall'art. 39 del medesimo Regolamento e le attività descritte nell'Avviso di selezione.

L'incarico riguarda anche l'attività di formazione in materia di protezione e trattamento dei dati personali ai dipendenti ed ai dirigenti di Aler (previste almeno 5 sessioni formative di almeno 4 ore ciascuna da svolgere presso la sede di ALER o in

via telematica laddove possibile, con consegna di slides e altro materiale necessario), la partecipazione a riunioni periodiche per valutare il sistema di gestione della privacy in azienda, gli interventi da effettuare per adeguarlo al GDPR (compliance GDPR), lo scambio documentale e la corrispondenza e-mail di tipo consulenziale per analisi e soluzione di situazioni dubbie in materia di privacy.

L'incaricato garantisce assistenza telefonica ed in videoconferenza in accordo tra le parti.

Il servizio dovrà ricomprendere le seguenti attività:

a) assunzione del ruolo di Data Protector Officer (DPO);

b) mappatura dei trattamenti: raccolta e catalogazione dei trattamenti dei dati svolti all'interno dell'Ente;

c) valutazione dell'impatto dei trattamenti dei dati svolti all'interno dell'Ente sulla protezione dei dati personali: analisi del rischio e aggiornamento del DPS/adozione DPIA ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;

d) istituzione dei registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del Regolamento;

e) impostazione del processo per la redazione dell'analisi di impatto in caso di nuovi trattamenti;

f) supporto nella definizione dei responsabili del trattamento interni ed esterni;

g) elaborazione ed eventuale revisione della documentazione di nomina dei responsabili e degli incaricati del trattamento;

h) eventuale revisione "informativa privacy" ai sensi dell'art. 13 del Regolamento;

i) impostazione del processo di rilevazione e notificazione delle violazioni dei dati personali (data breach) ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento;

j) elaborazione di un piano di miglioramento ed implementazione delle misure minime di sicurezza, in funzione dell'adeguamento alla direttiva PCM del 1° agosto 2015 e relativa circolare A.G.I.D. n. 2 del 18/04/2018 e s.m.i.;

k) formazione dei dipendenti e dei dirigenti di ALER: devono essere previste, in particolare, almeno 5 sessioni formative di almeno 4 ore ciascuna da svolgere presso la sede ALER di Bergamo Lecco Sondrio, o in via telematica laddove possibile;

l) cooperare con le Autorità di controllo;

m) fungere da punto di contatto con le stesse per le questioni connesse alla protezione dei dati personali, oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa;

n) interviste ai soggetti apicali relative al censimento dei trattamenti, alle analisi e definizioni dei ruoli soggettivi, all'analisi delle misure di sicurezza;

o) elaborazione del "documento privacy" e della relativa modulistica;

p) elaborazione del documento finale che dovrà essere approvato e presentato ufficialmente;

q) attività di diffusione della documentazione predisposta, mediante incontri informativi e formativi, nel corso dei quali i dipendenti e i dirigenti di ALER verranno aggiornati in relazione alla normativa sulla privacy nel dettaglio (principi generali, diritti dell'interessato, sicurezza dei dati, sanzioni, ecc.).

È inoltre richiesta:

- la collaborazione per la predisposizione/stesura/verifica della documentazione e delle procedure previste dal Regolamento;
- l'attività di interfaccia con soggetti, enti e società che gestiscono i dati aziendali;
- la consulenza al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento dei dati in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- la sorveglianza dell'osservanza del Regolamento UE 2016/679, delle altre disposizioni dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare in materia di protezione dei dati personali, inclusi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento.

ART. 3 – MODALITA'DI ESECUZIONE, OBBLIGHI ED IMPEGNI INERENTI L'INCARICO

L'appaltatore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che

ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

L'incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che saranno impartite da ALER e potrà essere svolto sia presso le sedi delle tre UOG di Bergamo, Lecco e Sondrio, sia presso la sede di altri Enti (come Regione Lombardia), sia a mezzo riunioni organizzate presso la sede di ALER, sia attraverso il supporto specialistico a mezzo mail e contatti telefonici.

L'appaltatore, laddove richiesto, dovrà garantire la presenza fisica minima presso la sede dell'UOG di Bergamo e/ o altra sede dell'Azienda per almeno mezza giornata (4 ore continuative ciascuna) una volta al mese.

L'Azienda potrà chiedere la partecipazione dell'operatore incaricato presso le proprie sedi in altre ed ulteriori giornate di lavoro.

Inoltre, nel caso di attività ispettive promosse dall'Autorità di controllo/Garante, dovrà assicurare la propria presenza presso la sede aziendale entro il termine massimo di 2 ore dall'inizio dell'attività ispettiva medesima.

Il soggetto incaricato dovrà garantire l'inesistenza di situazioni di conflitto d'interessi fornendo opportune garanzie prima della stipula del contratto, come dichiarato in sede di gara.

L'incaricato si obbliga a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di ALER approvato con PP n. 87 del 13 settembre 2019 e pubblicato sul sito, nonché ad adottare, per quanto di sua competenza, procedure aziendali e/o a tenere comportamenti atti a prevenire la commissione o anche soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

L'incaricato si impegna ulteriormente a:

- non determinare o favorire mediante azioni e/o omissioni, direttamente o indirettamente, la violazione da parte dell'Azienda delle norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
- trattare i Dati Personali esclusivamente in conformità alle istruzioni documentate dell'Azienda, nella misura ragionevolmente necessaria all'esecuzione del Contratto, e alle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;

- adottare, implementare e aggiornare Misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione e la sicurezza dei Dati Personali al fine di prevenire a titolo indicativo e non esaustivo: • incidenti di sicurezza; violazioni dei dati personali (Data Breach) • ogni violazione delle Misure di sicurezza; • tutte le altre forme di Trattamento dei dati non autorizzate o illecite.

I criteri per la valutazione del rischio devono essere previamente condivisi e approvati dall'Azienda.

Nel valutare l'adeguatezza del livello di sicurezza l'incaricato deve tenere conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento (o dai trattamenti), che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, o dal trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Nell'effettuare l'analisi dei rischi si utilizzano i criteri di valutazione del rischio condivisi ed approvati dall'Azienda.

All'esito dell'analisi dei rischi, le misure di sicurezza adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR devono essere condivise ed approvate dall'Azienda. I risultati dell'analisi del rischi per l'individuazione delle misure di sicurezza adeguate andranno riportati dall'incaricato in un apposito documento contenente almeno le seguenti informazioni: identificazione e classificazione dei dati personali trattati anche in termini di riservatezza ed integrità; classificazione del trattamento anche in termini di disponibilità; valutazione dei rischi per l'interessato e inerenti il trattamento stesso; l'identificazione delle misure di sicurezza così come richieste ai sensi dell'articolo 32 del GDPR.

L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente, nonché del MOG e del Codice Etico di ALER

ART. 4 – MOG, CODICE ETICO ED OBBLIGHI EX ART. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679)

Il Professionista si obbliga a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di ALER approvato con PP n. 87 del 13 settembre 2019 e pubblicato sul sito (http://www.aler-bg-lc-so.it/trasparenza/disposizioni-generali/modello-organizzativo-dlgs-231-2001/), nonché ad adottare, per quanto di sua competenza, procedure aziendali e/o a tenere comportamenti atti a prevenire la commissione o anche soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente, nonché del MOG e del Codice Etico (http://www.aler-bg-lc-so.it/chi-siamo/codice-etico/) di ALER.

ALER ha adottato il modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001, all'interno del quale è collocato un codice di comportamento, pubblicato e consultabile sul sito internet aziendale www.aler-bg-lc-so.it, sezione "Amministrazione trasparente".

Nel prendere atto di tale circostanza il Professionista si obbliga sin da ora al rispetto dei principi in esso contenuti.

Il Professionista con sottoscrizione del presente contratto accetta la nomina a Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

Ai sensi dell'art. 4 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti nello svolgimento dell'incarico è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, via Mazzini, 32/a.

Ai sensi dell'art. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), il Professionista incaricato assume la veste di Responsabile del trattamento con riferimento ai dati personali di cui è venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'incarico affidato col presente contratto.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione,

raffronto, comunicazione, cancellazione. A tal fine si specifica che la durata del trattamento dei dati coincide con la durata del presente contratto.

Al termine dell'incarico di cui al presente contratto si impegna a restituire, in formato riusabile, al Titolare del trattamento tutti i dati personali di cui sia venuto in possesso con contestuale cancellazione delle copie esistenti dai propri archivi, salvo che il diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

Il trattamento dei dati personali avverrà con esclusivo riguardo alle finalità per cui è conferito incarico ai sensi del presente contratto.

Le categorie di dati personali oggetto di trattamento riguarderanno le materie inerenti al servizio che con il presente contratto viene affidato al Professionista.

Le categorie di interessati sono individuate nelle persone fisiche e/o giuridiche identificate od identificabili per le quali il professionista sia venuto in possesso dei dati personali in occasione della esecuzione del servizio disciplinato dal presente contratto.

È stabilito il divieto di trasferire i dati personali verso paesi terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28.3.a GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

Il professionista incaricato si assume ogni onere e responsabilità connessi alla suddetta investitura e garantisce quanto segue:

- ai sensi dell'art. 32 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati;
- verranno adottate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'Interessato di cui al Capo III del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679);
- assistenza al Titolare del trattamento all'osservanza degli obblighi di cui al Capo IV, sezione 2 e 3 del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679);

- le persone eventualmente autorizzate al trattamento dei dati si impegnano formalmente alla riservatezza ovvero hanno un obbligo legale di riservatezza;
- di mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi delegato.

Il Titolare del trattamento autorizza, in via generale, il Responsabile ivi nominato a ricorrere ad altri responsabili (subfornitori) onde consentirgli di poter svolgere in modo efficiente ed autonomo le attività richieste dal contratto, dandone preventiva comunicazione allo stesso e fatta salva possibilità di opposizione. È a tal uopo prescritta l'osservanza dell'art. 28, comma 4 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni sopra indicate.

ART. 5 – SUPERVISIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA' SVOLTE

L'attività svolta dal Professionista nell'ambito del presente incarico, sarà soggetta alla supervisione da parte della Direzione aziendale, del RUP e degli Uffici preposti, per valutare il corretto svolgimento dell'incarico e la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati non siano soddisfacenti, ALER può chiedere al Professionista di integrare i risultati entro il termine che verrà concordato in base alle esigenze di integrazione e comunque non superiore a 30 giorni.

ART. 6 – DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico è conferito per un periodo di **60 (sessanta) mesi** decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, o dall'eventuale richiesta di anticipazione dell'incarico.

ART. 7 – CORRISPETTIVO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione di lavoro autonomo viene determinato in **euro 8.000,00 (euro ottomila/00) annui**, oltre contributo per cassa di previdenza (se previsto) ed IVA. Il compenso così stimato

comprende ogni e qualsiasi onere, comprese eventuali spese generali, trasferte presso la sede delle UOG, vitto, alloggio, ecc.

Non sono previsti rimborsi spese e/o modifiche dell'importo contrattuale.

Il pagamento del corrispettivo sarà posticipato con cadenza bimestrale e dietro emissione di documento di fatturazione elettronica, previa verifica della prestazione resa. La fattura elettronica deve ricomprendere, nel campo 1.1.4 "codice destinatario" il codice Y4BPW68 - UOG di Bergamo, destinataria della fattura.

Ogni eventuale spesa e/o costo aggiuntivo per attività complementare necessaria all'Azienda o per trasferta autorizzata dall'Azienda in sede diversa dalle U.O.G. sarà concordata tra le parti e riconosciuta all'appaltatore secondo la normativa vigente.

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 comma 1 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appaltatore dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. L'appaltatore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso ed attesta il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto.

All'appaltatore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto.

L'appaltatore si impegna, ai sensi dell'art. 3, L. 13.08.2010, n. 136, al rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendosi fin d'ora ogni conseguente obbligo previsto dalla predetta.

Il mancato rispetto dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. comporta la nullità assoluta del contratto.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I dati relativi agli estremi bancari identificativi dei conti correnti dedicati dall'appaltatore, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti, sono di seguito riportati:

- IBAN: ……, presso la Banca …….
- Delegato/a: sig./sig.ra ……, codice fiscale ……, nato/a a …… (….) il ../../…., residente in …… (….) via/piazza ……..., …..

L'appaltatore dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione.

ART. 8 - CLAUSOLA REVISIONE PREZZI ART. 29 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022- LEGGE 25/2022

1) Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con legge n. 25 del 28 marzo 2022, e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

2) Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al **5 per cento** rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva agli atti dell'appalto, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

3) Il R.U.P., supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal R.U.P. presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la

stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

4) E' comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al **5 per cento** e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. In tal caso il R.U.P. procede secondo quanto previsto al precedente comma 3.

5) Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

6) Avendo l'operatore economico iscritto riserve sugli atti dell'appalto, sulla base dell'istruttoria condotta dal R.U.P. ai sensi del precedente comma 3 è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

7) È altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

8) Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile

ART. 9 – PENALI

1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di consegna e svolgimento delle attività oggetto del contratto o di errore di esatta esecuzione tale da poter essere rimediato l'Azienda applicherà una penale pari allo 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo contrattuale globale massimo di cui al "Corrispettivo".

2. Resta convenuto che l'appaltatore si intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca servizi non conformi alle prescrizioni contenute nel presente contratto.

3. La stessa penale prevista dal presente articolo è applicata anche per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione prevista.

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Aler, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi all'incaricato tramite PEC, nei seguenti casi:

a) il Contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, D.lgs. 50/2016;

b) l'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;

c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;

d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'Avviso;

e) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdicenti o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

f) nei casi di violazione delle norme del presente contratto che prescrivano la risoluzione dello stesso.

Aler provvederà ad effettuare i controlli necessari in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nella proposta di candidatura e negli atti allegati ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, anche con richiesta della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato (ad es. incarichi, fatture, mandati difensivi, abilitazioni e certificazioni, polizza assicurativa ecc.). Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l'accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l'immediata decadenza dall'aggiudicazione ovvero l'immediata interruzione del rapporto contrattuale con l'Azienda.

Nel caso in cui l'Azienda accerti un grave inadempimento ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'appaltatore potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Aler ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno; resta salvo in ogni caso il diritto di Aler al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora l'appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, Aler assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, Aler potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 ed altresì delle somme dovute all'Azienda in conseguenza dell'inadempimento, sia in applicazione delle penali contrattuali, sia per l'obbligo di risarcire l'eventuale maggior danno subito dall'Azienda.

ART. 11 – RECESSO

ALER ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque tempo, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'incaricato a mezzo PEC o raccomandata a/r, previo il pagamento delle prestazioni eseguite da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

È altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti dell'incaricato, anche se non gravi.

In tale ipotesi, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda. L'Azienda effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

ART. 12 – PROPRIETA', RISERVATEZZA (OBBLIGHI)

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà di ALER. Pertanto, l'appaltatore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto di ALER.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui l'appaltatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

L'appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Azienda, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Azienda di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

ART. 13 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE, POLIZZA ASSICURATIVA

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L'appaltatore assume l'onere di stipulare, a sua cura e spese, una polizza a copertura della responsabilità civile derivante dai rischi connessi al servizio oggetto del presente appalto. La polizza dovrà espressamente prevedere la copertura degli eventuali danni subiti ed il rimborso diretto dei danni all'Azienda. Il massimale non dovrà essere inferiore a € 500.000,00 unico per sinistro, per danni alle persone e per danni alle cose. Indipendentemente dall'obbligo sopraccitato, l'Appaltatore assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni provocati a persone o cose. La citata polizza dovrà avere validità non inferiore alla durata del servizio.

L'appaltatore risponde pure dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare ad ALER per il fatto del soggetto gestore medesimo o del personale nell'espletamento del servizio, sollevando pertanto ALER da qualsiasi controversia che al riguardo le venisse mossa.

A tal riguardo l'Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa n. _____ in data _____ rilasciata da _____, per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto alle condizioni previste dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; lo stesso dovrà presentare al Dirigente Area Appalti di Aler originale della polizza assicurativa ed i successivi ed eventuali rinnovi.

L'Appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire i danni non coperti e/o eccedenti il massimale assicurato.

ART. 14 – CAUZIONI

Ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. l'incaricato ha costituito la cauzione definitiva a mezzo di (polizza fidejussoria) n. _____ per un importo di € _____ emessa da Banca _____ in data _____

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di pagamento dell'ultima fattura emessa dall'Appaltatore.

ART. 15 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del Codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del Codice civile.

ART. 16 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), si informa che:

- i dati personali richiesti sono raccolti per finalità inerenti la verifica dell'idoneità dei professionisti tecnici alla presente procedura e l'eventuale affidamento di incarichi conseguenti, per adempiere agli obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento nonché per la necessità dello stesso di adempiere a un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.
- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la loro mancata presentazione comporta per l'Azienda l'impossibilità di ammettere l'operatore economico alla procedura, nonché di affidare degli incarichi.
- L'autorizzazione al trattamento dei dati personali e professionali, nei modi e per le finalità ivi descritte, costituisce condizione per il conferimento dell'incarico di cui al presente contratto.
- I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. n.50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti e al DPR n.445/2000.
- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.
- I dati potranno essere oggetto di comunicazione e, in caso di affidamento anche di diffusione, a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti

operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

- ALER si riserva di conservare i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati sono stati ottenuti.
- Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, via Mazzini, 32/a.
- Il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) aziendale è il dott. Giuseppe Bottasini, che potrà essere contattato all'indirizzo mail: info@pec.sistemasusio.it
- L'interessato dispone dei diritti specificati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), di seguito indicati: diritto di accesso ai dati personali (art.15 GDPR); diritto alla rettifica (art.16 GDPR); diritto alla cancellazione (art.17 GDPR); diritto di limitazione al trattamento (art.18 GDPR); diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR); diritto di opposizione (art.21 GDPR).
- L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la privacy, raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it
- Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e modulistica concernente l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali sono disponibili al seguente link: http://www.aler-bg-lc-so.it/privacy

ART. 18 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bergamo, _____

(Appaltatore) **Il Legale Rappresentante**	**ALER Bergamo-Lecco-Sondrio** **IL DIRETTORE GENERALE**
f.to _____	**f.to Diomira Caterina Ida Cretti**
Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)	Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)